

Bonus edilizi, la compensazione è sospesa se si hanno debiti fiscali

Crediti da bonus edilizi, la compensazione è sospesa in presenza di debiti con l'erario superiori a 10 mila euro. Mentre il blocco delle compensazioni che scatterà dal primo luglio, per chi ha ruoli superiori a 100 mila euro non opera con riferimento ai piani di rateazioni e alle cartelle rateizzate. In due commi dell'articolo 4 del dl superbonus approvato dal consiglio dei ministri il 26 marzo 2024 il legislatore risistema e definisce i rapporti tra crediti e debiti fiscali e la possibilità riconosciuta di procedere in compensazione.

In particolare per quanto riguarda il capito dei crediti fiscali generati da bonus edilizi si introduce un nuovo comma, il 3-bis di seguito all'articolo 121 del dl

34/2020. Si prevede che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte nonché iscrizioni a ruolo gestiti dall'agente della riscossione relativi agli atti dell'Agenzia delle entrate compresi anche gli atti di recupero dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate per importi superiori a 10 mila euro si sospende l'utilizzabilità in compensazione dei crediti di imposta maturati e presenti nella piattaforma dell'Agenzia delle entrate fino, si legge nel documento, «a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi». In altre parole la compensazione è preclusa fino a concorrenza del debito. La quota sospesa si sblocca se paghi. Non sono toccate le regole riferite ai termini di utilizzo delle singole quote annuali del credi-

to. Occorrerà un regolamento del ministero dell'economia per definire le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni di questo comma. Sempre l'articolo 4, al secondo comma, precisa l'applicazione, dal primo luglio, del blocco delle compensazioni per importi complessivamente superiori a 100 mila euro. Per coloro che hanno pendenze tributarie che vanno dai ruoli agli atti di recupero per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini siano scaduti e non sia in essere provvedimento di sospensione non sarà possibile utilizzare la compensazione fatta eccezione per i crediti relativi a posizioni previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una

delle gestioni amministrative da enti previdenziali, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'eccezione del blocco è anche per chi ha somme oggetto di rateazione per cui non sia intervenuta la decadenza. Nella disposizione si precisa poi che si applicano le norme su sospensione delle deleghe di pagamento e controlli preventivi ai meri fini della verifica delle condizioni di compensabilità. Le disposizioni si applicano a far data dal primo luglio 2024.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

DL SUPERBONUS/ È stata introdotta la comunicazione preventiva per transizioni 4.0

Stretta sui crediti delle imprese

Stop alla cessione. E responsabilità in solido per l'Ace

DI BRUNO PAGAMICI

Al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti Ace, cedenti e cessionari saranno responsabili in solido per il recupero da parte del Fisco del bonus e dei relativi interessi. Per beneficiare dei crediti d'imposta 4.0, invece, le imprese dovranno preventivamente comunicare al ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) sia l'ammontare degli investimenti agevolabili (compresi quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024), sia le quote di ripartizione annuale del bonus, come peraltro già previsto per il credito di imposta Transizione 5.0 istituito dal decreto Pnrr (art. 38, d.l. 19/2024). Sono queste alcune delle principali novità nell'ambito delle misure restrittive in materia di incentivi fiscali per le imprese contenute nello Schema di decreto-legge appro-

vato dal Consiglio dei ministri, recante misure urgenti in materia di agevolazioni di cui agli artt. 119 e 119-ter del d.l. 34/2020.

Cessioni Ace. Il decreto introduce misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti Ace. In pratica, viene estesa la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione. Pertanto, in presenza di concorso nella violazione, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussisterà la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 122-bis del d.l. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, e cioè la disciplina delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e di rafforzamento dei controlli preventivi. Ad esempio, l'Agenzia delle entrate potrà sospendere entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comuni-

cazione dell'avvenuta cessione del credito (per un periodo non superiore a trenta giorni) gli effetti delle comunicazioni stesse che presentano profili di rischio ai fini del relativo controllo preventivo. Lo schema di decreto legge reca inoltre la disposizione secondo cui si ridurrà ad una soltanto la possibilità di cessione del credito d'imposta Ace. In altri termini, i crediti che alla data di entrata in vigore del decreto legge sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'art. 19, comma 6, terzo periodo, del d.l. 73/2021, potranno costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Monitoraggio transizione 4.0. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta 4.0: per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 178/2020, legge di bilancio

2021); - per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 160/2019, legge di bilancio 2020); - per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (commi 203, quarto periodo, 203-quinques e 203-sexies dell'art. 1 della legge n. 160/2019), le imprese, come peraltro previsto anche per il credito di imposta Transizione 5.0, istituito dal decreto Pnrr (art. 38, d.l. 19/2024), saranno tenute a comunicare preventivamente in via telematica: - l'ammontare complessivo degli investimenti; - la presunta ripartizione negli anni del credito; - la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La comunicazione dovrà essere aggiornata

al completamento dei predetti investimenti e dovrà essere effettuata anche per quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione sarà effettuata sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per quello che riguarda il contenuto, le modalità e i termini di invio delle suddette comunicazioni saranno apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021 con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit).

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

LA SOCIETÀ INCARICATA DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

Sito del consiglio della giustizia tributaria a Sogei-Sose

DI MARIA MANTERO

Il sito del consiglio di giustizia tributaria affidato a Sogei-Sose. Mentre si sarà la possibilità di intese regionali per i recuperi dei tributi derivati (Irap e addizionali). Arrivano infine 48 milioni di euro le risorse destinate alle Entrate e 16 milioni destinate all'Agenzia delle Dogane per gli impegni derivanti dall'attuazione della riforma fiscale prevista dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Questo quanto si delinea nell'articolo 8 del dl Superbonus presentato in consiglio dei ministri di martedì 26 dal ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

L'articolo 8 composto da tre commi contiene disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria.

Giustizia tributaria. Nel testo si legge "In coerenza con gli obiettivi generali di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui alla legge n.133/2008.

Quindi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si avvarrà della società già incaricata di supportare il sistema informativo dell'ammi-

nistrazione finanziaria anche per la magistratura tributaria" e cioè il compito del restyling sarà affidato a Sogei-Sose.

Intesa con le regioni. Ciascuna regione potrà richiedere al Mef un accordo che prevede il pagamento da parte dello Stato del 90% del gettito derivante dal recupero dell'evasione delle imposte dovute alla regione stessa per i tributi propri derivati e le addizionali.

Il Mef potrà quindi procedere alla stipula dell'intesa con la regione richiedente, ma "unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato".

Incremento delle risorse per Ade e Adm. Si prevede quindi di spo-

stare una parte del fondo di cui all'art. 62 del dl. n. 209/2023 (attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale), pari a circa 48 milioni e 16 milioni di euro annui, per incrementare rispettivamente i fondi destinati all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane per far fronte agli impegni derivanti dall'attuazione del Pnrr.

Conseguentemente, si legge in conclusione del comma 3, "l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio".

© Riproduzione riservata